



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **138** del 30/07/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione sentenza n. 475/2019 in relazione alle spese di CtU, oggetto del decreto di liquidazione CTU n. cron. 9110/2018 del 21.11.2018 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro -RG.1600/2017. Dip. Cod. R.P. 400190 c/ Regione Puglia.

SECONDO SOMMARIO LEGISLATIVO DELLA G.R.



ALL'ART. 73 DEL D.L.G.S. 118/2011 È DA INTENDERSI AL TESTO VIGENTE DELLA NOVELLA APPLICATA CON D.L.G.S. 34/2019

CA. 10.  
(Dip. V. ANTONIO)  
V. M.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione CTU n. cron. 9110/2018 del 21.11.2018 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, relativo alla condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento delle spese della CtU, in favore della dott. Mauro Carino, nel giudizio instaurato dal dip R.P. 400190 e rubricato al numero RG. 1600 del 2017.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

*met*

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro 3) sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- il dip. R.P. 400190 con ricorso del 28.10.2005 adiva il Giudice del Lavoro di Lecce, al fine dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui era affetto, da iscriversi per cumulo e aggravamento alla Tab. A categoria 7 D.P.R. n. 834/1981, e del diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- esponeva, infatti, di essere stato inquadrato nei ruoli regionali della VII qualifica funzionale presso l'Assessorato Agricoltura Ufficio ex UMA-Lecce; che, in occasione dei trasferimenti cui era stato coinvolto il suo Ufficio, le condizioni disagiate dei vari locali avevano provocato l'insorgenza di talune patologie;
- espletata una Ctu medico-legale, il giudice di prime cure, con sentenza del 7.10.2008, accoglieva in parte il ricorso del dipendente, ascrivendo le patologie all'ottava categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, condannando l'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo, nonché delle spese di giudizio.
- avverso tale sentenza, il dip. proponeva gravame con ricorso del 5.06.2009, chiedendo la parziale riforma della sentenza, lamentando l'ascrivibilità delle suddette patologie nella categoria VII; spiegava, altresì, appello incidentale l'Ente regionale rilevando l'erroneità della sentenza gravata per aver il giudice di prime cure aderito al parere espresso dal Ctu nominato;
- la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello incidentale proposto dalla Regione e, assorbito l'appello principale, rigettava integralmente la domanda instaurata dal dipendente;
- avverso tale pronuncia, il dip. R.P. 400190 proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo la riforma della sentenza di appello; la Corte di Cassazione, in accoglimento della prima doglianza, riconosceva che " ben può il giudice ordinario, esercitando il proprio potere istruttorio d'ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 cpc, disporre ctu medico legale"; pertanto, tale organo giudicante cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Bari;
- con decreto di liquidazione n. cronol. 9110/2018 del 21.11.2018 venivano liquidati al Ctu nominato in sede di rinvio, dott. Mauro Carino, € 290,00 a titolo di onorari per esborsi, oltre accessori nella misura di legge;
- dopo tali alterne vicende giudiziarie in atti, in data 14.03.2019 veniva notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia la sentenza n. 475/2019 della Corte d'Appello di Bari, Sez.Lav., pubblicata il 05.03.2019;
- il succitato organo giudicante, definitivamente pronunciando, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 14197 del 2017, quale giudice di rinvio su ricorso in riassunzione proposto, in data 27.07.2017, dal dip. R.P. 400190 nei confronti della Regione Puglia, lo accoglieva e condannava l'amministrazione regionale al pagamento di spese processuali, ponendo, altresì, definitivamente a carico della stessa le spese di Ctu;
- orbene, occorre chiedere, al fine non far subire all'Amministrazione un eventuale maggior pregiudizio, il riconoscimento del debito fuori bilancio sulle spese liquidate al CTU, dott. Mauro Carino, pari ad un totale lordo di € 423,14, di cui € 290,00 a titolo di onorari, € 76,30 a titolo di Iva al 22%, e corrispondente ad un importo di € 356,44 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 66,70.



Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

**L'Assessore**  
**Antonio Nunziante**  


**Schema di Disegno di Legge**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**

**Esecuzione sentenza n. 475/2019 in relazione alle spese di Ctu, oggetto del decreto di liquidazione CTU n. cron. 9110/2018 del 21.11.2018 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro –RG.1600/2017. Dip. Cod. R.P. 400190 c/ Regione Puglia.**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi**

**dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

**"Il debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 475 del 2019, in relazione alle spese di Ctu, già oggetto di decreto di liquidazione CTU n. cron. 9110/2018 del 21.11.2018 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro –RG.1600/2017- dell'importo totale lordo di € 423,14 (di cui € 290,00 a titolo di onorari, € 76,30 a titolo di Iva al 22%) e corrispondente ad un importo di € 356,44 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 66,70, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."**

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

**"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 423,14 =che presenta la dovuta disponibilità."**